

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater**
N. **61**

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **VILLARI**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ALBERTA DE SIMONE

pendente presso il tribunale di Avellino
(atto di citazione dell'avvocato Olindo Preziosi)

Presentata alla Presidenza il 27 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente Alberta De Simone, deputato Segretario di Presidenza sia nella scorsa che nell'attuale legislatura, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Avellino, a seguito di un atto di citazione dell'avvocato Olindo Preziosi.

Le parole che vengono attribuite all'onorevole De Simone sono le seguenti: « *Nella mia interrogazione ho fatto riferimento ai due anni precedenti, al periodo in cui Maria e il papà Armando ricevevano continuamente minacce e offese. Sull'attività della magistratura non posso dire nulla, com'è ovvio. E poi la smettano questi avvocatucci di provincia di fare polemica. Un parlamentare deve esprimere opinioni anche forti su vicende così scabrose* » (vedi *il Mattino*, cronaca dell'Irpinia, 21 ottobre 2000, pagina 25).

Per comprendere esattamente i termini della questione occorre svolgere una breve premessa.

La sera del 14 ottobre 2000, ad Atripalda, paese in provincia di Avellino, di cui Alberta De Simone è stato sindaco per due anni e che rientra nel collegio elettorale nel quale è stata eletta, avvenne che Armando Angiuoni, carabiniere in pensione di 55 anni, uccise Franco Liotti, un concittadino di 45 anni, che aveva sino a due anni prima avuto una relazione con sua figlia, Maria Angiuoni.

L'effettivo svolgimento dei fatti di quella tragica sera sono oggetto di un procedimento penale a carico dell'Angiuoni, attualmente imputato per omicidio volontario. Lo stesso Angiuoni tuttavia si è sempre protestato innocente, avendo fin da subito eccepito la legittima difesa.

Sull'episodio e sui fatti che lo precedettero, in data 20 ottobre 2000, Alberta De Simone depositò presso gli uffici della Camera un'interrogazione a risposta scritta, il cui il testo è qui allegato. In esso — nel premettere lo svolgimento dei fatti — si chiedevano informazioni al ministro della giustizia circa l'esito delle svariate denunce presentate da Armando Angiuoni e lo si sollecitava ad adottare misure volte ad assicurare l'effettivo esame da parte delle forze dell'ordine di denunce contenenti riferimenti a fatti gravissimi e notori.

Orbene, l'atto di sindacato ispettivo fu regolarmente pubblicato negli atti della Camera dei deputati della XIII legislatura (interrogazione n. 4/32101). Si tratta, come è del tutto evidente, di un documento pienamente rispondente alle finalità previste dal diritto parlamentare. L'onorevole De Simone era ed è eletta nel luogo in cui i fatti si sono svolti; questi ultimi concernono tematiche assai rilevanti per l'ordinata convivenza civile della comunità; i *mass-media* si erano occupati delle varie fasi della vicenda. Si tratta dunque di un caso, non solo legittimo ed opportuno, ma addirittura scolastico in cui un parlamentare presenta un'interrogazione.

A seguito della diffusione della notizia che l'onorevole De Simone aveva presentato l'interrogazione, Olindo Preziosi, avvocato dei Liotti, del foro di Avellino, dichiarò alla stampa locale che gli « *fa[ceva] specie* » che l'onorevole De Simone avesse « *gettato fango* » su una vicenda ancora da chiarire (vedi ancora *il Mattino*, cronaca dell'Irpinia, 21 ottobre 2000, p. 25).

Appresa la notizia dell'invettiva del Preziosi, Alberta De Simone ha rilasciato la dichiarazione riportata sopra, con cui rivendicava la facoltà di intervenire

con atti di sindacato ispettivo su episodi di tal portata.

L'avvocato Olindo Preziosi reagiva a tale replica depositando presso il tribunale di Avellino un atto di citazione per danni, con cui sosteneva che la De Simone si è interessata dell'omicidio Liotti solo perché erano imminenti le elezioni politiche del 2001, alle quali ella intendeva ricandidarsi, e lamentava come diffamatoria l'espressione « *avvocatucci di provincia* ».

Nel caso di specie, l'onorevole De Simone ha usato l'espressione « *avvocatucci di provincia* » proprio per sostenere che il comportamento del Preziosi non era mosso da disinteressato spirito di verità, ma dall'essere il difensore di una parte nel processo e che egli, in tal veste, nonostante i contorni assai inquietanti dell'intera vicenda, non aveva esitato a intervenire polemicamente contro un atto parlamentare. Peraltro, l'espressione usata di per sé non è particolarmente pesante.

Alla Giunta e alla Camera tuttavia spetta solo di stabilire se l'espressione contestata al deputato De Simone rientri o meno nell'esercizio delle sue funzioni.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 26 febbraio 2003, ascoltando il deputato De Simone.

Dall'analisi delle parole e dal contesto dei fatti esposti, è emerso chiaramente come in questo caso le espressioni usate dal deputato si inseriscono nel contesto di una polemica politico-parlamentare. La

deputata infatti aveva puntualizzato lo spirito della sua interrogazione a risposta scritta replicando a dichiarazioni apertamente polemiche nei confronti del suo atto, mosse da un esponente di una famiglia dichiaratamente impegnata sul piano politico locale e nazionale.

L'atto di citazione — del resto — riconosce esplicitamente (sia pure per criticarne il presenzialismo) che la De Simone è intervenuta sull'argomento proprio per il fatto di essere la deputata del collegio. La frase dell'onorevole Alberta De Simone assume, pertanto, non già il sapore della gratuita diffamazione (anche per l'esiguità lessicale dell'espressione, che peraltro era stata pronunciata al plurale), bensì il valore di una difesa delle prerogative parlamentari, tra cui rientra senza dubbio alcuno il diritto di rivolgere interrogazioni al Governo su fatti di pubblica rilevanza. Ne deriva che il caso in questione rientra perfettamente tra quelli nei quali la regola dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, intende proteggere la libertà del mandato parlamentare.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Riccardo VILLARI, *relatore*

ALLEGATO

TESTO DELL'INTERROGAZIONE N. 4-32101 DELLA XIII LEGISLATURA
(20 OTTOBRE 2000)

DE SIMONE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

ad Atripalda (Avellino), sabato 14 ottobre alle 21,30, Armando Angiuoni di 55 anni, sottufficiale dei carabinieri in pensione, vedovo, con due figli e una vita spesa al servizio della giustizia, uccide il quarantacinquenne Franco Liotti, pregiudicato, e si costituisce immediatamente dopo il delitto finendo nel carcere di Bellizzi Irpino;

alcuni anni addietro, per due mesi, sua figlia Maria, ventenne, aveva convissuto con il Liotti lasciandosi convincere a « posare » per un video, che doveva essere molto privato, durante un loro amplesso;

successivamente la ragazza, rendendosi conto dell'errore e della delinquenzialità del Liotti, aveva interrotto la relazione tornando a casa da suo padre e suo fratello;

da quel momento, e per due anni, il Liotti ha messo in opera una serie di azioni ricattatorie per costringere Maria a tornare con lui; minacce di ogni tipo, litigi furiosi, incendio della macchina del padre, poi l'incendio della loro abitazione, infine, la stampa di un manifesto affisso per le strade della città con un'immagine di Maria presa dal video e una didascalia che la definiva « pornostar »;

le continue e volgari ingerenze del Liotti avevano determinato persino l'impossibilità della ragazza a sposare un bravo giovane a cui si era recentemente legata;

il signor Angiuoni infine, sabato sera, mentre si intratteneva nel circolo del suo borgo con gli amici, ha visto entrare il Liotti minaccioso armato di pistola, poi rivelatasi un giocattolo. Preso dalla disperazione, il signor Angiuoni, gli ha puntato contro la sua calibro nove sparando quattordici colpi;

Antonio Angiuoni, molto conosciuto nel paese, stimato e noto come persona seria e responsabile, ha più volte denunciato alla polizia ed ai carabinieri i soprusi subiti senza ricevere alcun tipo di protezione;

è noto che comportamenti delittuosi quali quelli del Liotti, oltre a infrangere la legge, creano innumerevoli problemi di convivenza in una piccola comunità quale Atripalda;

il caso citato dimostra che nel nostro Paese persistono realtà di abietta costrizione e di continuo ricatto che impediscono la libertà di scelta delle persone soprattutto se donne e giovani;

moltissime donne vengono ricattate a scopi sessuali e spesso costrette a rinunciare alla realizzazione dei loro desideri a causa di errori fatti per inesperienza o per plagio di persone più adulte e più furbe —:

se sia a conoscenza del motivo per il quale le denunce fatte dal signor Angiuoni alle forze dell'ordine non hanno avuto seguito nonostante la gravità delle azioni delittuose subite;

se sia a conoscenza del motivo per il quale, benché tutta la cittadinanza di Atripalda fosse al corrente della pericolosità del Liotti e delle sue continue ingerenze nella vita di Maria Angiuoni e della sua famiglia, la magistratura non ha creduto di dover andare più in là di una semplice richiesta di rinvio a giudizio;

quali provvedimenti intenda prendere per garantire al cittadino che denuncia un sopruso, una minaccia, un ricatto, la vigilanza e la tutela adeguate perché non si debba ricorrere a disperati tentativi di autodifesa e di giustizia « fai da te », azioni totalmente inammissibili.

(4-32101)